

STATUTO

LA PROVVIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR STRADA DI MORGNANO
COLLESCIPOLI 9

Numero REA: TR - 111420

Codice fiscale: 04687901001

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2005 - Statuto completo;	2
---	---

Il presidente rappresenta che le modifiche investono anche la denominazione per espungere il riferimento "a responsabilità limitata" e per introdurre il riferimento alla natura "sociale" della Cooperativa.

Sul secondo e ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che sono scadute le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione; invita pertanto l'Assemblea a rinnovare il Consiglio stesso.

L'assemblea, dopo breve ma approfondita discussione, all'unanimità

delibera

in primo luogo

di modificare l'intero testo statutario come da statuto che nella sua versione integrale aggiornata qui di seguito si riporta:

"STATUTO

della "LA PROVVIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "LA PROVVIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi speciali in materia e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ed di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa nello svolgimento della sua attività può operare anche con terzi.

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Nettuno.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, così come la istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - La durata della società e' fissata fino al 30 marzo 2044 e potrà essere prorogata o anticipatamente interrotta con delibera dell'assemblea dei soci. In caso di proroga spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 4 - La Cooperativa, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, al fine di consentire ai soci occasioni di lavoro e valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa degli stessi, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale:

- realizzazione e gestione di asili nido, scuole materne e professionali, mense ed in genere la gestione di Comunità ed attività connesse;
- servizio domiciliare di radiografie ed ecografie;
- gestione di parcheggi pubblici e privati;
- realizzazione e gestione di programmi, di attività e servizi per il recupero psico-fisico di anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti e svantaggiati in genere, così definiti dall'art. 4, primo comma Legge 8 novembre 1991 n. 381;
- realizzazione e gestione di programmi, di attività e servizi rivolti all'assistenza domiciliare;

- realizzazione e gestione di programmi, di attivita' e servizi nel settore ludico-creativo rivolti a bambini, adolescenti, ragazzi ed adulti, per una migliore utilizzazione del tempo libero in generale, e per una migliore conoscenza del ballo, dello sport e dell'arte in particolare;
- lettura di contatori di utenze;
- realizzazione e gestione di programmi, attivita' e servizi nell'ambito pubblicitario e di promozione ricreativa e turistico alberghiera;
- realizzazione e gestione di programmi, attivita' e servizi inerenti gli impianti sportivi e turistico ricreativi;
- realizzazione e gestione di programmi, attivita' e servizi nell'ambito del recapito celere di documenti, di plichi, di pacchi e di ogni qualsivoglia oggetto da recapitare sia sul territorio nazionale che internazionale;
- realizzazione e gestione di programmi, attivita' e servizi connessi direttamente od indirettamente alla pulizia delle spiagge, del litorale, di parchi pubblici e privati e dei corsi d'acqua;
- il recupero ed il riciclaggio di rifiuti solidi urbani e non, in armonia ed ossequio alla legislazione vigente in materia;
- la gestione e la realizzazione di interventi di protezione civile con caratteristiche sia di prevenzione che di emergenza e sempre per interventi che prevedano attivita' nel campo ambientale in generale;
- realizzazione e gestione di programmi, di attivita' e di servizi da finalizzare al recupero delle tradizioni storico-popolari, sia nel campo delle attivita' artigianali che industriali, e per creare

e/o riprodurre oggetti tipici locali;

- la costruzione e la gestione di capannoni per la rimessa delle macchine e degli automezzi della società cooperativa;

- di officine meccaniche, per la costituzione e la gestione di magazzini frigoriferi per la conservazione dei prodotti dei soci;

- gestire spacci e negozi, stands sociali per la commercializzazione dei propri prodotti, nei luoghi che si ritengono idonei;

- svolgere le attività di cui sopra eventualmente con gestione separate qualora fosse ritenuto necessario od utile al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni legislative vigenti e di quelle che potranno essere emanate, comprese quelle in materia di integrazione sociale dei cittadini svantaggiati e del loro inserimento lavorativo;

- lo studio, la realizzazione, la gestione, il collaudo di opere inerenti il restauro ambientale, alla tutela del paesaggio, nonché alla valutazione di impatto ambientale;

- studio, elaborazione, gestione e vendita di programmi redatti su base statistica, e l'utilizzo di programmi informatici e telematici, attinenti connesse a quelle della cooperativa;

- lo studio e la eventuale vendita di progetti riguardanti l'assetto del territorio e di piani territoriali ed urbanistici;

- pulizia di qualunque ambiente e luogo;

- trasporto in conto proprio e per conto terzi di persone e cose;

- lo studio e la eventuale vendita di progetti per la realizzazione, la gestione ed il collaudo di opere ed interventi per il verde pubblico, il verde pubblico attrezzato, il tempo libero e lo

sport;

- lo studio e l'eventuale vendita di progetti per la realizzazione, la gestione ed il collaudo di opere ed interventi per il verde privato;

- prestazione di mano d'opera in economia;

- servizi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria civile ed industriale ed impiantistica, elettrica, idraulica, termoidraulica (settore pubblico e privato);

- servizio di trasporto e distribuzione vettovaglie e pasti;

- servizi di catering (settore pubblico e privato);

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, riconosciuti o non riconosciuti dalla Regione Lazio, per i soci e non soci presso la propria sede o presso altre strutture nazionali ed estere aventi per oggetto gli scopi e le finalita' del presente statuto.

La Cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata all'integrazione dei cittadini in situazione di svantaggio sociale ed a tal fine compie tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale che si e' prefissa.

La Cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che per la loro attitudine e specializzazione lavorativa o professionale intendano contribuire direttamente ed attivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale della cooperativa e ne condividano i fini mutualistici.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci stabiliscono con la Cooperativa, all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

E' fatto altresì divieto ai soci di partecipare contemporaneamente ad altre cooperative, anche come amministratore, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, ovvero prestare attività lavorative a favore di terzi che operino in concorrenza con la Cooperativa.

La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Art. 6 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo

Amministrativo della Cooperativa, nella quale siano contenuti:

- a) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, nonché attività svolta o qualificazione professionale;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere in nessun caso inferiore o superiore ai minimi o massimi stabiliti dalla legge;
- c) dichiarazione di obbligarsi all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di ammissione con l'indicazione dei motivi del rigetto stesso.

Il nuovo ammesso dovrà versare il valore nominale delle quote sottoscritte e il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Non adempiendo a tale obbligo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione relativa all'ammissione, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio annuale illustra i criteri e le motivazioni utilizzati nelle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale e prestando la propria attività lavorativa nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla cooperativa con lettera raccomandata.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o morte.

Nel caso di perdita della qualifica di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto, ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente rivalutato ai sensi della legge, aumentato del sovrapprezzo effettivamente versato per l'ammissione e non capitalizzato, e decurtato delle perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento di quanto liquidato dovrà avvenire entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimino il recesso. L'Organo Amministrativo comunica al socio recedente entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione la sussistenza o meno dei requisiti per il recesso.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in quest'ultimo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione dell'assemblea prenda parte come socio o amministratore ad imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti o in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 12 – La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci:

- interdetti, inabilitati o falliti;
- in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento o abbiano volontariamente e

definitivamente interrotto il rapporto di lavoro con la Cooperativa;

- per i quali sia sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 13 - Le decisioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli articoli 10, 11 e 12 devono essere comunicate senza indugio a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di proporre opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria entro i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Art. 14 - In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

Gli eredi o legatari, ove abbiano i requisiti per l'ammissione, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. Sulla domanda delibera l'Organo Amministrativo ai sensi del precedente articolo 7.

PATRIMONIO SOCIALE – VERSAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI

Art. 15 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al massimo previsto per legge; il capitale sociale può essere liberato mediante conferimenti in denaro, crediti o in natura;
- b) dalla riserva ordinaria o legale;
- c) dalla riserva straordinaria nella quale confluiscono il sovrapprezzo versato all'atto dell'ammissione, il valore delle partecipazioni non rimborsate ai soci, gli eventuali accantonamenti di utili in misura eccedente alla riserva ordinaria;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altra riserva o fondo costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.

E' vietata la ripartizione delle riserve e dei fondi tra i soci.

Art. 16 - Per il fabbisogno finanziario della società, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, potranno provvedere i soci proporzionalmente alle quote possedute con versamenti in conto capitale o futuro aumento di capitale. Su tali somme non verrà corrisposto alcun interesse, nè altro compenso sotto qualsivoglia forma.

Nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti per la raccolta del risparmio tra i soci e in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, la società potrà avvalersi anche di prestiti effettuati, facoltativamente, da soci a titolo infruttifero o fruttifero secondo quanto deliberato dall'assemblea, fermo restando che in tale ultimo caso la remunerazione degli stessi non potrà eccedere quanto previsto dalla legge.

Art. 17 - Le quote non possono essere trasferite nè sottoposte a pegno o altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote o sottoporle a pegno o ad altro vincolo deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento dalla richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire o di vincolare la partecipazione a soggetto che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

BILANCIO – RISTORNI - DESTINAZIONE UTILI

Art. 18 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge, procederà alla formazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i centoventi giorni dalla chiusura.

La relazione deve essere redatta con particolare riferimento ai profili mutualistici dell'attività svolta ed esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività stessa rispetto allo scopo sociale.

Art. 19 – L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione di ristorni ai soci, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità, quantità e il disagio della prestazione lavorativa dei soci.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'art. 2545-sexies, ultimo comma, del codice civile.

Art. 20 - Gli utili netti del bilancio, saranno destinati come segue:

- a) una quota pari al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria o legale;
- b) una quota pari ad almeno il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

I restanti utili, secondo le deliberazioni dell'assemblea, potranno essere destinati al fondo di riserva straordinaria, ad altri fondi di riserva, ad aumento gratuito del capitale nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, ad eventuali trattamenti economici ulteriori per i soci lavoratori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142, ovvero distribuiti tra i soci a titolo di dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge ai fini del riconoscimento dei requisiti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire riserve o fondi di accantonamento tra i soci.

La distribuzione di ristorni ai soci è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui al primo paragrafo del presente articolo.

ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 21 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo consistente di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, da nominarsi qualora sussistano i presupposti di legge o i soci lo ritengano opportuno.

Art. 22 - L'assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e la deliberazione sulla loro responsabilità;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- g) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto, ivi compreso quello che disciplina l'organizzazione e la prestazione del lavoro dei soci nonché le altre materie previste dalla legge 3 aprile 2001 n. 142;
- h) la deliberazione relativa all'erogazione ai soci lavoratori di eventuali trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 23 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno entro

centoventi giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo avviso da comunicarsi, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea al domicilio ovvero all'indirizzo telefonico o di posta elettronica risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, nonchè tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera in entrambe le ipotesi a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 22 che, sia in prima che in seconda convocazione,

dovranno essere approvate dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio avente diritto al voto, che non sia componente dell'organo di amministrazione o di controllo, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate agli atti sociali.

Art. 26 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, l'assemblea elegge chi deve presiederla.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Se richiesto dalla legge o dal presidente il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio.

Art. 27 - L'organo amministrativo della società consiste, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) di un Amministratore Unico;
- b) di un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci in occasione della nomina.

La maggioranza degli amministratori devono essere soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Art. 28 - Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 30 - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, e

viene convocato dal Presidente mediante avviso con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni adottate del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 31 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- all'Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

La rappresentanza sociale spetta anche agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 29, comma secondo, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 32 - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con

apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito dai soci il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 33 - Qualora ne sussista l'obbligo di legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, sarà nominato quale organo di controllo un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le disposizioni di legge.

In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le disposizioni di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di Cooperazione. Nel caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato nonchè i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con le maggioranze prescritte dalla legge, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato o derogato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia vigenti in tema di società cooperative e, in quanto compatibili, in tema di società a responsabilità limitata".

in secondo luogo

- di nominare, fino a revoca o dimissioni un Consiglio d'amministrazione composto da Frasca' Giuseppe quale Presidente e Pietrucci Michela e Franchini Sabrina quali Consiglieri.

I nominati, presenti in assemblea, accettano la carica loro conferita, dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità previste dalla legge e chiedono l'iscrizione della loro nomina nel registro imprese.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente scioglie la riunione alle ore diciotto e venti minuti.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, che ho letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

	"Art. 4 - La Cooperativa, con spirito mutualistico e senza	
	alcuna finalità di lucro, al fine di consentire ai soci occa-	
	sioni di lavoro e valendosi prevalentemente dell'attività la-	
	vorativa degli stessi, si propone di realizzare il seguente	
	oggetto sociale:	
	- fornitura di mezzi e servizi infermieristici (tramite per-	
	sonale specializzato in corsi BLSD-BLSD PEDIATRICO-TRAUMA),	
	per servizi di emergenza operanti su autoambulanze di soccor-	
	so e/o punti di soccorso, in case di cura e/o case di riposo	
	e/o case albergo private e convenzionate;	
	- trasporto sangue ed emoderivati per conto proprio e/o conto	
	terzi;	
	- trasporto infermi con autoambulanza per servizi di emergen-	
	za e non per conto proprio e/o per conto terzi;	
	- allestimento vano sanitario e carrozzeria esterna di au-	
	toambulanze e auto mediche con personale proprio per conto	
	proprio e/o per conto terzi;	
	- realizzazione e gestione case di cura e/o case di riposo	
	e/o case albergo private e convenzionate;	
	- servizi di lavanderia per conto proprio e/o per conto terzi;	
	- svolgimento e fornitura di servizi ambientali in genere e	
	fornitura di mezzi per le attività predette;	
	- gestione dei servizi inerenti al personale addetto ai ser-	
	vizi di igiene urbana, gestione e manutenzione parchi, giar-	
	dini, strade e quant'altro inclusi nei servizi stessi; l'ese-	

	cuzione di servizi diretti o in subappalto con mezzi e perso-	
	nale diretti e indiretti; gestione del personale per i servi-	
	zi inerenti al trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani	
	e speciali non pericolosi compreso il personale per la ge-	
	stione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento	
	di rifiuti urbani e speciali non pericolosi compresi i rifiu-	
	ti recuperabili;	
	- realizzazione e gestione di asili nido, scuole materne e	
	professionali, mense ed in genere la gestione di Comunità ed	
	attività connesse;	
	- servizio domiciliare di radiografie ed ecografie;	
	- gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- realizzazione e gestione di programmi, di attività e servi-	
	zi per il recupero psico-fisico di anziani, portatori di han-	
	dicap, tossicodipendenti e svantaggiati in genere, cosi' de-	
	finiti dall'art. 4, primo comma Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	- realizzazione e gestione di programmi, di attività e servi-	
	zi rivolti all'assistenza domiciliare;	
	- realizzazione e gestione di programmi, di attività e servi-	
	zi nel settore ludico-creativo rivolti a bambini, adolescen-	
	ti, ragazzi ed adulti, per una migliore utilizzazione del	
	tempo libero in generale, e per una migliore conoscenza del	
	ballo, dello sport e dell'arte in particolare;	
	- lettura di contatori di utenze;	
	- realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi	

	nell'ambito pubblicitario e di promozione ricreativa e turi-	
	stico alberghiera;	
	- realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi	
	inerenti gli impianti sportivi e turistico ricreativi;	
	- realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi	
	nell'ambito del recapito celere di documenti, di plichi, di	
	pacchi e di ogni qualsivoglia oggetto da recapitare sia sul	
	territorio nazionale che internazionale;	
	- realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi	
	connessi direttamente od indirettamente alla pulizia delle	
	spiagge, del litorale, di parchi pubblici e privati e dei	
	corsi d'acqua;	
	- il recupero ed il riciclaggio di rifiuti solidi urbani e	
	non, in armonia ed ossequio alla legislazione vigente in ma-	
	teria;	
	- la gestione e la realizzazione di interventi di protezione	
	civile con caratteristiche sia di prevenzione che di emergen-	
	za e sempre per interventi che prevedano attività nel campo	
	ambientale in generale;	
	- realizzazione e gestione di programmi, di attività e di	
	servizi da finalizzare al recupero delle tradizioni stori-	
	co-popolari, sia nel campo delle attività artigianali che in-	
	dustriali, e per creare e/o riprodurre oggetti tipici locali;	
	- la costruzioni e la gestione di capannoni per la rimessa	
	delle macchine e degli automezzi della società cooperativa;	

	- di officine meccaniche, per la costituzione e la gestione	
	di magazzini frigoriferi per la conservazione dei prodotti	
	dei soci;	
	- gestire spacci e negozi, stands sociali per la commercia-	
	lizzazione dei propri prodotti, nei luoghi che si ritengono	
	idonei;	
	- svolgere le attività di cui sopra eventualmente con gestio-	
	ne separate qualora fosse ritenuto necessario od utile al fi-	
	ne di beneficiare di tutte le agevolazioni legislative vigen-	
	ti e di quelle che potranno essere emanate, comprese quelle	
	in materia di integrazione sociale dei cittadini svantaggiati	
	e del loro inserimento lavorativo;	
	- lo studio, la realizzazione, la gestione, il collaudo di o-	
	pere inerenti il restauro ambientale, alla tutela del paesag-	
	gio, nonché alla valutazione di impatto ambientale;	
	- studio, elaborazione, gestione e vendita di programmi re-	
	datti su base statistica, e l'utilizzo di programmi informa-	
	tici e telematici, attinenti connesse a quelle della coopera-	
	tiva;	
	- lo studio e la eventuale vendita di progetti riguardanti	
	l'assetto del territorio e di piani territoriali ed urbani-	
	stici;	
	- pulizia di qualunque ambiente e luogo;	
	- trasporto in conto proprio e per conto terzi di persone e	
	cose;	

	- lo studio e la eventuale vendita di progetti per la realiz-	
	zazione, la gestione ed il collaudo di opere ed interventi	
	per il verde pubblico, il verde pubblico attrezzato, il tempo	
	libero e lo sport;	
	- lo studio e l'eventuale vendita di progetti per la realiz-	
	zazione, la gestione ed il collaudo di opere ed interventi	
	per il verde privato;	
	- prestazione di mano d'opera in economia;	
	- servizi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria ci-	
	vile ed industriale ed impiantistica, elettrica, idraulica,	
	termoidraulica (settore pubblico e privato);	
	- servizio di trasporto e distribuzione vettovaglie e pasti;	
	- servizi di catering (settore pubblico e privato);	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-	
	fessionale, riconosciuti o non riconosciuti dalla Regione La-	
	zio, per i soci e non soci presso la propria sede o presso	
	altre strutture nazionali ed estere aventi per oggetto gli	
	scopi e le finalità del presente statuto.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale e comunque finalizzata all'integrazione dei	
	cittadini in situazione di svantaggio sociale ed a tal fine	
	compie tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali nei	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti, ritenute necessarie od	
	utili per la realizzazione dell'oggetto sociale che si è pre-	
	fissa.	

	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento a-	
	ziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue	
	successive modificazioni e/o integrazioni".	
	Il dipendenza di quanto sopra il testo aggiornato del-	
	lo statuto sociale si allega al presente atto sotto la lette-	
	ra "B".	
	Ai soli fini della pubblicità presso il Registro delle	
	Imprese il Presidente dà atto che la sede legale è in Nettuno	
	(Roma), Via Delle Sterlizie n. 15/C, cap 00048.	
	Il Presidente pertanto dichiara che la proposta è	
	stata approvata all'unanimità.	
	- - -	
	L'assemblea infine dà mandato al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione perchè apporti alle sopra adottate	
	delibere e allo Statuto le modificazioni formali eventualmen-	
	te richieste in sede di iscrizione, nonchè compia quanto sia	
	necessario o opportuno per il buon esito delle operazioni	
	stesse.	
	Il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno.	
	Sono le ore sedici e quaranta.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati,	
	dichiarando di averne esatta conoscenza.	